



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2/ 43	di data 25/08/22

Oggetto: IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE IN CONTO SCAMBIO - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO A COPERTURA ONERI SOSTENUTI DAL G.S.E. PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO PER NUOVO IMPIANTO ATTIVATO NEL CORSO DEL 2021.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che l'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dispone che “i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazione rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3”;

visto l'allegato 3 del sopracitato Decreto Legislativo, nel quale vengono definiti gli “Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”;

richiamato l'art. 44 del Regolamento edilizio comunale, il quale prevede che negli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione esterna all'intero edificio relativi a edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui alla normativa vigente in materia;

considerato che per impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW è possibile stipulare con il GSE – Gestore dei servizi elettrici - una convenzione di scambio sul posto che consente all'utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore economico associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete ed il valore economico associabile all'energia teorico associato all'energia prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione;

vista la deliberazione ARG/elt n° 74/08 e le successive modifiche e integrazioni che hanno indicato il GSE come soggetto attuatore della disciplina ed unico erogatore del servizio nei confronti dell'utente dello scambio;

visto che il GSE stipula con il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto apposita convenzione di durata annuale e tacitamente rinnovabile, come disciplinato dalla Delibera 570/2012/R/efr e successive modifiche e integrazioni;

atteso che il GSE, come disciplinato dalla delibera sopracitata, ha il compito di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio che garantisce il rimborso di una parte degli oneri sostenuti dall'utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete;

atteso che il contributo in conto scambio è dato dalla somma di due contributi:

“quota energia”: legato al costo della materia prima energia elettrica. Questo permette il ristoro dei costi sostenuti dal cliente per l'acquisto dell'energia. Il rimborso sarà pari al prezzo medio di vendita, da parte del GSE, dell'energia elettrica in borsa;

“quota servizi”: permette il ristoro dell'onere sostenuto dal cliente per l'utilizzo della rete (distribuzione e

pagina 1/3

trasporto) e viene rimborsato per il quantitativo di *energia elettrica scambiata*. Il rimborso è pari al prezzo medio annuo sostenuto dal cliente della componente definita: quota energia per l'uso delle reti e servizio di misura;

rilevato che, sulla base della normativa vigente, l'erogazione del servizio di scambio sul posto prevede la corresponsione da parte dell'utente al GSE di un contributo a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno;

accertato che, ai sensi del D.M. 24/12/2014, dal 1° gennaio 2015 i soggetti responsabili di impianti con potenza nominale compresa tra 3 kW e 20 kW sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa fissa a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo pari ad Euro 30,00/anno + IVA;

visto che, nel corso del 2021, è stato attivato dai servizi tecnici comunali un nuovo impianto presso la scuola elementare Schmid con potenza pari a 10,8 kW;

accertato che è stata firmata apposita Convenzione per Contributo in Conto Scambio con il GSE dai servizi tecnici comunali;

atteso che, come previsto dalla normativa vigente, il GSE per la gestione delle predette convenzioni addebita le spese amministrative detraendole direttamente dall'importo da corrispondere per l'energia prodotta;

accertato che, per la Convenzione per lo "scambio sul posto" per l'impianto attivato presso la scuola elementare Schmid, il GSE ha emesso fattura per tariffa fissa a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo, relativa al 2021, per il nuovo impianto per euro 36,60 (IVA compresa);

atteso che, non essendo a conoscenza dell'attivazione e della sottoscrizione della nuova convenzione per l'impianto presso la scuola elementare Schmid sopra citato, risulta possibile solo ora procedere all'impegno della spesa di euro 36,60, imputando la stessa al capitolo 1571 (attività istituzionale) del bilancio 2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale 30 dicembre 2020 n. 100/2020/05, prot. n. 306264 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la spesa relativa alla gestione amministrativa della convenzione per lo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, realizzato dai Servizi tecnici del Comune di Trento, quantificata dal Gestore dei servizi elettrici S.p.A. per l'anno 2021 in Euro 36,60 (IVA compresa);
2. di imputare la spesa per Euro 36,60 (IVA compresa) al capitolo 1571 (attività istituzionale) con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022 – 2023 - 2024 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31 dicembre 2022;
4. di dare atto che l'accertamento dell'entrata per l'energia prodotta sarà effettuato al momento dell'incasso sul capitolo 30100.01.30000 (attività istituzionale).

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Claudia Zanella

Trento, addì 25/08/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale

N. 2/ 43

di data 25/08/22

Oggetto: IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE IN CONTO SCAMBIO - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO A COPERTURA ONERI SOSTENUTI DAL G.S.E. PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO PER NUOVO IMPIANTO ATTIVATO NEL CORSO DEL 2021.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2022	01111.03.01571	U.1.03.02.99.999	5001			36,60	"	108240 (9677317)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 31 agosto 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi